



**Modifiche all'allegato B alla dgr n. 4083/2009**

**MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE**

**Paragrafo 4.4 Termini e scadenze**

Al paragrafo **4.4 Termini e scadenze**, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

▪ *Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 18 (diciotto) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.*

**CORRIGE**

▪ *Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 20 (venti) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.*

**Modifiche all'allegato A alla dgr n. 1499/2011**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 1.2.3.3 Disposizioni generali, capoverso quinto**

Al paragrafo **1.2.3.3 Disposizioni generali**, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Nel caso che a seguito di **contenzioso giurisdizionale tra l'amministrazione e il soggetto richiedente o di provvedimento di autotutela**, la domanda di aiuto oggetto del contendere debba essere finanziata:

- bandi regionali: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura e, comunque, il budget di misura non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione, nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma,
- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura e, comunque, il budget di misura del PSL non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma.

**CORRIGE**

Nel caso che a seguito di **contenzioso giurisdizionale tra l'amministrazione e il soggetto richiedente o di provvedimento di autotutela**, la domanda di aiuto oggetto del contendere debba essere finanziata:

- bandi regionali: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando e, comunque, il budget di misura non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione, si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione, nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma, ed eventualmente dell'intero Programma;
- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando GAL e, comunque, il budget di misura del PSL non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione nel limite del budget

totale del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale. AVEPA concorda con il GAL l'attribuzione della somma concessa alla misura del PSL. Nel caso non vi sia comunque disponibilità si procede al finanziamento integrale dell'operazione, a valere sulle disponibilità del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale. AVEPA concorda con l'AdG l'attribuzione della somma concessa all'asse e alla misura.

## **2. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL, capoverso ultimo**

Al paragrafo 2.2.3 *Anticipi e acconti a favore dei GAL*, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

#### **CORRIGE**

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

## **3. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 2.9 Affidabilità del richiedente, capoverso terzo**

Al paragrafo 2.9 *Affidabilità del richiedente*, il capoverso terzo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

#### **CORRIGE**

Non si considera inaffidabile il soggetto:

- per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- che eserciti la facoltà di rinunciare ad un contributo ridotto per carenza di fondi.

## **4. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 2.12 Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313**

Il paragrafo 2.12 *Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313*, viene completamente sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

#### **ERRATA**

#### **2.12 Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313**

Nel caso della misura 313 azione 3, 4 e 5 il beneficiario dell'aiuto può essere un soggetto associativo che svolge il ruolo preminente di "intermediario", mentre i destinatari finali dell'aiuto sono i soggetti associati o non associati che aderiscono al progetto, e sono questi soggetti che traggono il reale vantaggio finanziario dall'operazione finanziata.

In questo caso e ai soli fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di importanza minore definiti dal regime "*de minimis*", il beneficiario dell'aiuto sarà considerato come "soggetto veicolo" e non il soggetto a cui vanno applicati i vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, qualora siano soddisfatte le condizioni successivamente descritte. I vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 saranno quindi applicati ai soggetti destinatari finali dell'aiuto.

Le condizioni che debbono essere presenti per questa particolare applicazione sono le seguenti:

1. il "soggetto veicolo" opera statutariamente per finalità specifiche che concernono l'attività cofinanziata, con ricadute e benefici diretti a favore dei soggetti destinatari finali dell'aiuto;
2. il "soggetto veicolo" opera in maniera pressoché esclusiva e sostanziale a favore e/o per conto dei, che di norma versano corrispettivi distinti:
  - a. per le spese amministrative generali concernenti i servizi e le attività svolte da parte del "soggetto veicolo";
  - b. per la compartecipazione finanziaria direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata;
3. l'aiuto a sostegno dell'operazione interessata concerne unicamente i costi direttamente imputabili alle iniziative oggetto di finanziamento, senza che siano previsti e ammissibili costi generali e indiretti di gestione e amministrazione relativi al "soggetto veicolo";
4. il cofinanziamento del FEASR non è cumulabile con altri aiuti pubblici sulla stessa operazione cofinanziata;
5. l'aiuto a sostegno dell'operazione viene effettivamente erogato e/o imputato, tutto o in parte, dal "soggetto veicolo" ai soggetti destinatari finali dell'aiuto; in ogni caso sussiste, e può essere documentato e verificabile, un sistema di riparto del contributo oggettivo e trasparente, che permette di valutare in maniera chiara ed univoca il vantaggio diretto ricevuto da parte del soggetto destinatario finale dell'aiuto;
6. il "soggetto veicolo" titolare della domanda di aiuto non può limitare la partecipazione all'operazione cofinanziata a soggetti potenzialmente interessati, anche se questi non sono suoi associati o iscritti;
7. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto e in relazione all'operazione prevista deve:
  - a. indicare la descrizione del sistema di riparto dell'aiuto ed il conseguente riparto secondo criteri trasparenti ed univoci di attribuzione;
  - b. indicare la quota di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto,
  - c. allegare le dichiarazioni "*de minimis*" da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto, al fine di consentire agli organismi di controllo le necessarie verifiche sul rispetto delle norme sugli aiuti;
  - d. allegare alla domanda di aiuto una dichiarazione in cui si attesti che a ciascun soggetto destinatario finale dell'aiuto sono applicabili le norme generali di ammissibilità previste dall'intervento ed, in particolare, che sono ubicati all'interno delle aree ammissibili all'aiuto e non sono attivi nei settori sensibili indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006.

## **CORRIGE**

### **2.12 Aiuti di Stato, regime "*de minimis*" (regolamento (CE) n. 1998/2006) e l'applicazione particolare alla misura 313**

Ai sensi dell'articolo 88 del regolamento CE 1698/2005, le norme sulla concorrenza si applicano a ciascuna misura prevista dal PSR.

Una valutazione preliminare da effettuare, in ogni caso, consiste nell'accertamento delle condizioni per le quali un'operazione proposta a finanziamento con il PSR rientra o meno tra "le misure che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza (articolo 107 TFUE)". In linea generale, le misure del PSR, al fine del recepimento del citato articolo 88, sono state valutate sulla base dei profili riguardanti i vantaggi diretti o indiretti per le imprese, la selettività, l'incidenza potenziale sugli scambi intracomunitari. E' palese che gli interventi afferenti alle misure rivolte direttamente o indirettamente alle imprese (misure 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 211, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 225, 311, 312, 313 azioni 3, 4 e 5, 331) rientrano pienamente nella definizione di cui all'articolo 107 del TFUE. In molti altri casi (misure 125, 226, 227, 313 azioni 1 e 2, 323, 341 e 431), stante la tipologia delle operazioni finanziabili dalle singole misure e soprattutto in casi nei quali il beneficiario è un soggetto pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro, la valutazione circa lo

svolgimento da parte di questi soggetti di attività economicamente rilevanti ai fini del citato articolo 107 del TFUE<sup>11</sup>, assume infatti particolare rilevanza e complessità.

Si ritiene innanzitutto che non ricadano in queste fattispecie gli interventi della pubblica amministrazione che assumono le caratteristiche di intervento di utilità generale, a carattere sociale, ambientale, culturale, ecc. a vantaggio generale della popolazione e dell'area servita, senza che si possa configurare l'offerta di beni e servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori economici. A parere dello scrivente possono ricadere sotto questa fattispecie le operazioni infrastrutturali di cui alla misura 125 azione 1 e, per quanto riguarda l'azione 2, gli interventi infrastrutturali operati da soggetti pubblici. Analoghe considerazioni si possono sviluppare per gli interventi operati da soggetti pubblici sulle misure 313 azioni 1 e 2, 321 azione 1, e 323A azione 1, 2, 3 e 4, 323B e per le spese ammissibili per l'acquisizione di competenze, l'animazione e la gestione riferibili ai partenariati pubblico – privati di cui alle misure 341 e 431.

In ogni caso vanno sempre verificate le condizioni di attuazione, le prescrizioni, i vincoli, in forza dei quali si può escludere che il contributo, anche ad un soggetto pubblico, crei un vantaggio economico diretto od indiretto “monetizzabile” ad una o più imprese o comunque una lesione del principio della concorrenza.

Il regolamento di attuazione REG (CE) n.1974/2006 prevede comunque che al capitolo 9 del PSR siano precisati i regimi di aiuto autorizzati vigenti che consentono la concessione di aiuti ai beneficiari delle misure di intervento. Nelle misure “agricole” (111, 112, 113, 114, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 211, 213, 214, 215, 216) la base giuridica degli aiuti concessi risiede nella esplicita deroga prevista all'articolo 88 del Regolamento (CE) n.1698/2005 per quanto riguarda i pagamenti relativi alla produzione agricola, come definita all'articolo 38 del TFUE (prodotti del suolo, dell'allevamento e prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti).

Solo in casi specifici e circostanziati il PSR richiama, per le misure “non agricole”, regimi di aiuto notificati: per la misura 321 azioni 2 e 3, e da ultimo per le misure 226 e 227. Ovviamente le condizioni di applicazione di queste misure devono essere conformi ai regimi indicati.

Negli altri casi di misure, sottomisure od azioni che non riguardano il settore agricolo, si è invocata al citato capitolo 9 del PSR l'applicazione del regime “*de minimis*”.

Anche nel caso di misure in cui sono finanziabili contemporaneamente operazioni che ricadono nel campo di applicazione della deroga ex art.38 TFUE e operazioni che non vi ricadono (es. misura 123, per il settore forestale, misura 124 oltre che per il settore forestale anche per i prodotti alimentari fuori allegato 1, i settori dell'energia rinnovabile, dell'ambiente, ecc.), il regime di aiuto applicabile alle operazioni non agricole è normalmente il regime “*de minimis*”. Nel caso degli Enti di ricerca di cui alla misura 124 si precisa inoltre che sussistendo l'obbligo di diffondere i risultati della ricerca, gli stessi non determinano vantaggi diretti o indiretti alle imprese (vedi punto 3.2.2. della comunicazione CE 2006/c 323/01), per cui all'Ente di ricerca, in ogni caso, non si ritiene applicabile un specifico regime di aiuto.

Il regime “*de minimis*”, definito dal regolamento CE n. 1998/2006, si applica quindi in numerosi casi alle misure/sottomisure/azioni previste al capitolo 9 del PSR per le operazioni che non riguardano i prodotti “agricoli.”

Come prima ricordato, l'assoggettamento al regime deve essere accertato di volta in volta, caso per caso, tenendo in conto la tipologia dell'operazione oggetto di finanziamento oltre che la natura giuridica del soggetto che ha presentato la domanda di aiuto, che, come prima precisato, non risulta comunque dirimente nello stabilire se si è in presenza di una attività economicamente rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 107 del TFUE. In linea generale, il richiedente che ritiene di non essere assoggettabile al “*de minimis*”, dovrebbe quindi documentare le motivazioni che giustificano la sua esclusione dall'applicazione del regime.

L'importo dell'aiuto concedibile risultante dall'istruttoria svolta sulla domanda di aiuto dovrà essere valutato unitamente ad eventuali altri aiuti “*de minimis*” di cui il soggetto ha beneficiato nell'esercizio finanziario in corso, alla data di presentazione della domanda, unitamente ai due esercizi finanziari precedenti, e quindi tale importo non può superare il valore massimo di aiuto previsto dalla normativa.

Qualora l'importo richiesto nella domanda di aiuto risultasse superiore alla soglia "*de minimis*", la domanda di aiuto risulterà non ammissibile nella sua totalità. Nel caso in cui il soggetto richiedente superasse la soglia "*de minimis*" a seguito della presentazione contestuale di più domande di aiuto, la Struttura competente per l'istruttoria è tenuta a chiedere formalmente all'interessato di indicare con quale ordine devono essere istruite le domande. L'istruttoria seguirà l'ordine comunicato dal richiedente fino al raggiungimento della soglia consentita. Le domande che determineranno il superamento del limite saranno dichiarate non ammissibili.

Se il termine per la assunzione del decreto di finanziamento scade nell'esercizio finanziario successivo a quello della data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, per esercizio in corso si intende quello alla data di adozione del decreto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza per l'assunzione del decreto di finanziamento risulti ancora da completare l'accertamento degli aiuti "*de minimis*" di cui il soggetto ha beneficiato negli ultimi tre esercizi, il finanziamento è concesso con riserva e dovrà essere reso definitivo entro 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto.

Nel caso della misura 313 azione 3, 4 e 5, il beneficiario dell'aiuto può essere un soggetto associativo che svolge il ruolo preminente di "intermediario", mentre sono le imprese associate o non associate che aderiscono al progetto, le destinatarie finali dell'aiuto, traendo un reale vantaggio economico dall'operazione finanziata.

In questo caso e ai soli fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di importanza minore definiti dal regime "*de minimis*", qualora siano soddisfatte le condizioni successivamente descritte, il beneficiario dell'aiuto sarà considerato come "soggetto veicolo" e non il soggetto a cui vanno applicati i vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, che saranno invece applicati ai soggetti destinatari finali dell'aiuto.

Le condizioni che debbono essere presenti per questa particolare applicazione sono le seguenti:

1. il "soggetto veicolo" opera statutariamente per finalità specifiche che concernono l'attività cofinanziata, con ricadute e benefici diretti a favore dei soggetti destinatari finali dell'aiuto.
2. il "soggetto veicolo" opera in maniera pressoché esclusiva e sostanziale a favore e/o per conto dei destinatari finali dell'aiuto, che versano corrispettivi distinti:
  - a. per le spese amministrative generali concernenti i servizi e le attività svolte da parte del "soggetto veicolo";
  - b. per la compartecipazione finanziaria direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata;
3. l'aiuto a sostegno dell'operazione interessata concerne unicamente i costi direttamente imputabili alle iniziative oggetto di finanziamento, senza che siano previsti e ammissibili costi generali e indiretti di gestione e amministrazione relativi al "soggetto veicolo", di cui al precedente punto 2.a.;
4. il cofinanziamento del FEASR non è cumulabile con altri aiuti pubblici sulla stessa operazione cofinanziata;
5. l'aiuto a sostegno dell'operazione percepito dal soggetto veicolo viene dallo stesso effettivamente erogato, tutto o in parte, ai soggetti destinatari finali dell'aiuto in rapporto alla compartecipazione finanziaria effettivamente sostenuta da ciascuno e direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata; in ogni caso sussiste, e può essere documentato e verificabile, un sistema di riparto del contributo oggettivo e trasparente, che permette di valutare in maniera chiara ed univoca il vantaggio diretto ricevuto da parte del soggetto destinatario finale dell'aiuto;
6. il "soggetto veicolo" titolare della domanda di aiuto non può limitare la partecipazione all'operazione cofinanziata a soggetti potenzialmente interessati, anche se questi non sono suoi associati o iscritti;
7. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto e in relazione all'operazione prevista deve:
  - a. indicare la descrizione del sistema di riparto dell'aiuto ed il conseguente riparto secondo la quota di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto,
  - b. allegare le dichiarazioni "*de minimis*" da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto, al fine di consentire agli organismi di controllo le necessarie verifiche sul rispetto delle norme sugli aiuti. Qualora, per taluno dei soggetti potenzialmente destinatari finali, l'importo indicato nel riparto dell'aiuto determini il superamento della soglia "*de minimis*", la relativa quota di compartecipazione al progetto finanziato e la corrispondente quota di aiuto risulteranno non ammissibili.

- c. allegare alla domanda di aiuto una dichiarazione in cui si attesti che a ciascun soggetto destinatario finale dell'aiuto sono applicabili le norme generali di ammissibilità previste dall'intervento ed, in particolare, che sono ubicati all'interno delle aree ammissibili all'aiuto e non sono attivi nei settori sensibili indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006;
8. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto può presentare una sola riorganizzazione della compagine dei soggetti destinatari finali dell'aiuto dopo la loro individuazione in fase di finanziamento della domanda di aiuto. La riorganizzazione può essere richiesta al più tardi entro un anno dalla conclusione del progetto. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 7 lettera a. e per i nuovi soggetti potenzialmente destinatari finali la documentazione prevista al punto 7 lettera b. e c.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. il costo totale del progetto finanziato deve essere sostenuto direttamente dal "soggetto veicolo"
2. il "soggetto veicolo" dovrà fatturare a ciascuno dei soggetti destinatari finali dell'aiuto la quota di compartecipazione al progetto, al lordo dell'aiuto che sarà ridistribuito agli stessi destinatari dal "soggetto veicolo"
3. le domande di pagamento presentate all'AVEPA dal "soggetto veicolo" devono allegare:
  - tutte le fatture ad esso intestate con i relativi giustificativi di pagamento
  - la documentazione (fattura o titolo equipollente ai sensi del dpr 633/72) a comprova della partecipazione di ciascun destinatario finale dell'aiuto al costo del progetto.

A seguito dell'erogazione a saldo dell'aiuto al "soggetto veicolo":

- il "soggetto veicolo" versa (entro 30 giorni dalla data di accredito) a ciascun destinatario finale dell'aiuto, con le modalità di pagamento previste da questi indirizzi procedurali, la quota di aiuto assegnato e oggetto della precedente dichiarazione "de minimis" controllata in sede di finanziabilità,
- AVEPA controlla contabilmente ex post l'avvenuta redistribuzione dell'aiuto erogato ai destinatari finali dell'aiuto.

### **2.13 Il regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006) e l'applicazione particolare alle misure di formazione di cui alla misura 331**

Per quanto riguarda gli interventi di formazione per i quali il PSR prevede l'applicazione del regime *de minimis*, si precisa che il controllo sull'aiuto va esercitato sulle imprese che usufruiscono del servizio di formazione e sull'Organismo di formazione che eroga il servizio, limitatamente alla quota rendicontabile per le spese di gestione rendicontabili da parte dell'Organismo stesso. La ripartizione del costo tra i partecipanti avviene sulla base del sostegno accordato all'Ente per la realizzazione del corso, una volta detratte le spese di gestione ammissibili, e dell'iscrizione del singolo utente al corso stesso.

**Nota a piè di pagina 11:** Si veda la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese.

## **5. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse, capoverso ultimo**

Al paragrafo 5.3.5 *IVA ed altre imposte e tasse*, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Per le misure Tit. I e Tit. II non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

#### **CORRIGE**

Per tutte le misure Tit. I e Tit. II, ad eccezione delle misure 431, 341 e 421 interventi a e b, non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

**6. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?, capoverso quinto**

Al paragrafo **5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?**, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

**CORRIGE**

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento sono i seguenti:

1. per investimenti di importo minore di 100.000,00 euro:
  - 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
  - 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
  - 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.
  
2. per investimenti di importo maggiore o uguale a 100.000,00 euro:
  - 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
  - 20 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
  - 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

Tali termini si applicano per domande relative al bando di cui alla DGR 4083/2009 e successivi, salvo termini diversi più lunghi stabiliti dalle procedure approvate con il bando. I termini per gli investimenti relativi alle domande presentate nell'ambito del Pacchetto Giovani (PGB) sono di 36 mesi.

**Modifiche all'allegato A alla dgr n. 2470/2011**

**Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Tabella Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione**

Nella tabella **Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione**, la data di scadenza di presentazione delle domande della **133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare** viene sostituita dal testo seguente:

**ERRATA**

30 marzo 2012

**CORRIGE**

20 aprile 2012

**Modifiche all'allegato B alla dgr n. 2470/2011**

**MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**1. INTEGRAZIONE TESTO**

**Paragrafo 5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi, tabella 8) Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, capoverso primo**

Al paragrafo **5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi**, alla tabella 8) Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dopo il capoverso primo viene inserito il testo seguente:

**INSERIMENTO**

Per beneficiare del punteggio devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la spesa ammissibile richiesta deve essere prevalentemente riferibile agli investimenti nel settore zootecnico;
- la spesa ammissibile richiesta per gli investimenti zootecnici deve essere prevalentemente effettuata in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN);
- l'unità operativa in cui vengono effettuati gli investimenti fissi o fissi per destinazione, devono ricadere in ZVN;
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona vulnerabile ai nitrati (ai fini della dislocazione si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura). Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (>51%) in zona vulnerabile ai nitrati delle colture interessate all'investimento;
- per gli investimenti strutturali e dotazionali generici, si applica quanto indicato nel bando al precedente punto **Definizione del settore produttivo**.



**MISURA 133: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI RICHIEDENTI, capoverso ultimo**

Al paragrafo 3. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**, l'ultimo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Un soggetto richiedente tra quelli indicati al paragrafo 2 può presentare un solo progetto nei limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo paragrafo 8.3 e i soggetti partecipanti ad un progetto aggregato, di cui al successivo paragrafo 4.2 non possono presentare altre istanze di finanziamento in forma autonoma né partecipare a più progetti aggregati.

**CORRIGE**

Un soggetto richiedente tra quelli indicati al paragrafo 2 può, nei limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo paragrafo 8.3, presentare un solo progetto autonomo e partecipare ad un unico progetto aggregato, di cui al successivo paragrafo 4.2.

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 4.2 Progetti**

Il paragrafo **4.2 Progetti**, viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Ai fini della Misura 133 e per gli interventi finanziari previsti dalla relativa scheda misura del PSR, i soggetti richiedenti possono presentare:

1. "Progetto autonomo", il piano delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando realizzato in forma autonoma da un soggetto fra quelli indicati al paragrafo 2 per la denominazione/produzione di competenza;
2. "Progetto aggregato" il piano, organizzato e strutturato, dell'insieme delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando, realizzato da organismi associativi di secondo grado o secondo livello relativi ai prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari, nazionale e regionale.

I Progetti aggregati debbono prevedere:

- la definizione di obiettivi, strategie e finalità comuni a tutti i soggetti partecipanti;
- la realizzazione congiunta e coordinata delle attività programmate nel progetto, in misura prevalente in termini di spesa, rispetto all'importo complessivo del Progetto.

I progetti di informazione e promozione potranno comprendere interventi differenti in relazione ai settori interessati, così come individuati al successivo paragrafo 7.

**CORRIGE**

Ai fini della Misura 133 e per gli interventi finanziari previsti dalla relativa scheda misura del PSR, i soggetti richiedenti possono presentare:

1. “Progetto autonomo“, il piano delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando realizzato in forma autonoma da un soggetto fra quelli indicati al paragrafo 2 per la denominazione/produzione di competenza;
2. “Progetto aggregato” il piano, organizzato e strutturato, dell’insieme delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando, realizzato da organismi associativi di secondo grado (come da Par. 3 lett. b) o secondo livello (come da Par. 3 lett. c) relativi ai prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari, nazionale e regionale.

I Progetti aggregati debbono prevedere:

- la definizione di obiettivi, strategie e finalità comuni a tutti i soggetti partecipanti;
- la realizzazione congiunta e coordinata delle attività programmate nel progetto.

I progetti di informazione e promozione potranno comprendere interventi differenti in relazione ai settori interessati, così come individuati al successivo paragrafo 7.

### **3. INTEGRAZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 7.2 Spese non ammissibili, capoverso primo, punto elenco d)**

Al paragrafo **7.2 Spese non ammissibili**, al capoverso primo, dopo il punto elenco d), viene introdotto il testo seguente:

#### **INSERIMENTO**

e) le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

### **4. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso secondo**

Al paragrafo **8.3 Limiti di intervento e di spesa**, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Per ciascun progetto e beneficiario e per ciascuna denominazione/prodotto di qualità che concorre a determinare il Progetto aggregato, il limite complessivo di spesa ammissibile è determinato sommando le risultanze economiche dei singoli scaglioni; si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo:

#### **CORRIGE**

Per ciascuna denominazione/prodotto di qualità che concorre a determinare un Progetto aggregato e/o un progetto autonomo, il limite complessivo di spesa ammissibile è determinato sommando le risultanze economiche dei singoli scaglioni; si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo:

### **5. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso terzo**

Al paragrafo **8.3 Limiti di intervento e di spesa**, il capoverso terzo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Per ciascun progetto e beneficiario la spesa massima ammissibile è di Euro 800.000,00, mentre la spesa minima per ciascun progetto non potrà, in ogni caso, essere inferiore a Euro 40.000,00. Per i progetti aggregati il tetto massimo di spesa è di 4.000.000,00.

### **CORRIGE**

Per ciascun beneficiario la spesa massima ammissibile è di Euro 800.000,00, mentre la spesa minima per ciascun progetto non potrà, in ogni caso, essere inferiore a Euro 40.000,00. Per i progetti aggregati il tetto massimo di spesa è di Euro 4.000.000,00.

I soggetti che partecipano ad un progetto aggregato e che presentino anche un progetto autonomo, dovranno prevedere che la spesa massima ammissibile, calcolata in base agli scaglioni sopra riportati, venga utilizzata in parte prevalente per il progetto aggregato. Nel caso in cui il progetto aggregato non rispetti detta disposizione, si procederà alla riduzione del progetto autonomo per assicurare che la parte di spesa prevalente sia riferita al progetto aggregato.

## **6. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso sesto, settimo e ottavo**

Al paragrafo **8.3 Limiti di intervento e di spesa**, dopo il capoverso sesto viene inserito il testo seguente:

### **ERRATA**

Per valore della produzione certificata si intende la quantità (tonnellate e migliaia di litri) di prodotto certificato dal soggetto richiedente valorizzata al prezzo medio di mercato. Il primo dato è desumibile dalla documentazione di certificazione agli atti del soggetto richiedente, il secondo è il valore mercuriale medio annuo del prodotto considerato, indicato dalla CCIAA ove ha sede il soggetto richiedente. Nel caso di soggetto avente sede fuori dal territorio regionale si fa riferimento alla CCIAA nel cui ambito di competenza è maggiore la produzione del prodotto considerato.

Entrambe le indicazioni sono quelle riferite all'ultimo anno solare disponibile antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso siano trattate produzioni a carattere interregionale la parametrizzazione della spesa è proporzionata alla produzione ottenuta nel Veneto. Inoltre è possibile beneficiare dell'aiuto qualora la percentuale di prodotto considerato DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel territorio regionale sia pari o superiore al 15% della produzione totale del prodotto di qualità considerato.

### **CORRIGE**

Per valore della produzione certificata si intende la quantità (tonnellate e migliaia di litri) di prodotto certificato dal soggetto richiedente valorizzata al prezzo medio di mercato. Il primo dato è desumibile dalla documentazione di certificazione agli atti del soggetto richiedente, il secondo è il valore mercuriale medio annuo del prodotto considerato, indicato dalla CCIAA ove ha sede il soggetto richiedente. Nel caso di soggetto avente sede fuori dal territorio regionale si fa riferimento alla CCIAA nel cui ambito di competenza è maggiore la produzione del prodotto considerato.

Nel caso si tratti di prodotti non censiti dalle CCIAA, in allegato alla domanda di aiuto dovranno essere prodotti i bilanci dell'ultimo esercizio chiuso, di tutte le aziende di trasformazione e/o commercializzazione del/i prodotto/i interessato/i al progetto, con quadro riepilogativo dove siano riportati i quantitativi commercializzati e il fatturato ottenuto.

Entrambe le indicazioni sono quelle riferite all'ultimo anno solare disponibile antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso siano trattate produzioni a carattere interregionale la parametrizzazione della spesa è proporzionata alla produzione ottenuta nel Veneto, nel senso che verrà considerato come parametro di riferimento il valore della sola produzione ottenuta in Veneto. Inoltre è possibile beneficiare dell'aiuto qualora la percentuale di prodotto considerato DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel territorio regionale sia pari o superiore al 15% della produzione totale del prodotto di qualità considerato.

## **7. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 8.4 Termini e scadenze**

Il paragrafo **8.4 Termini e scadenze**, viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Le domande di contributo vanno presentate nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento deliberativo di adozione del presente bando. Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate nei termini stabiliti dalla deliberazione e decoreranno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

**CORRIGE**

Le domande di contributo vanno presentate nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento deliberativo di adozione del presente bando. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande e l'approvazione della relativa graduatoria di finanziabilità viene fissato in 5 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro 20 (venti) mesi e decorranno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

**8. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo Priorità e punteggi, tabella SETTORE LATTIERO-CASEARIO, riga elementi di preferenza**

Al paragrafo **Priorità e punteggi**, nella tabella *SETTORE LATTIERO-CASEARIO*, la riga elementi di preferenza viene sostituita dal testo seguente:

**ERRATA**

<i>B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>ORDINE</i>
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numerosità di imprese produttrici che aderiscono al sistema di certificazione aventi sede nel territorio regionale	

**CORRIGE**

<i>B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>ORDINE</i>
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al sistema di certificazione aventi sede nel territorio regionale	DECRESCENTE

**9. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo Priorità e punteggi, tabella SETTORE VITIVINICOLO, righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza**

Al paragrafo **Priorità e punteggi**, nella tabella *SETTORE LATTIERO-CASEARIO*, le righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza vengono sostituite dal testo seguente:

**ERRATA**

<b>MERCATO:</b> Aree di mercato e sbocchi commerciali	Quota di spesa del progetto destinata alla promozione del prodotto sul mercato dell'Unione Europea (escluso il mercato nazionale): - >70% della spesa totale, - > 40% ≤ 70% della spesa totale, - > 20% ≤ 40% della spesa totale	7 5 3 3

<b>B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>ORDINE</b>
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al sistema di certificazione e rivendicano la denominazione per la produzione ottenuta	

**CORRIGE**

<b>MERCATO:</b> Aree di mercato e sbocchi commerciali	Quota di spesa del progetto destinata alla promozione del prodotto sul mercato dell'Unione Europea (escluso il mercato nazionale): - >70% della spesa totale, - > 40% ≤ 70% della spesa totale, - > 20% ≤ 40% della spesa totale	7 5 3
<b>B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>ORDINE</b>
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al sistema di certificazione e rivendicano la denominazione per la produzione ottenuta	DECRESCENTE

**10. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo Priorità e punteggi, tabella ALTRI SETTORI E SISTEMI DI QUALITÀ, righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza**

Al paragrafo **Priorità e punteggi**, nella tabella **ALTRI SETTORI E SISTEMI DI QUALITÀ**, le righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza vengono sostituite dal testo seguente:

**ERRATA**

<b>MERCATO:</b> Sbocchi commerciali	Quota di spesa del progetto destinata ad attività di informazione e attività promozionali: - > 60%, - > 30% e ≤ 60% - > 10% e ≤ 30%	6 4 2
<b>B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>ORDINE</b>
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto in ordine crescente (preferenza per le produzioni con fatturato più basso)	

**CORRIGE**

<b>MERCATO:</b> Sbocchi commerciali	Quota di spesa del progetto destinata ad attività a carattere informativo e attività promozionali in senso lato: - > 60%, - > 30% e ≤ 60% - > 10% e ≤ 30%	6 4 2
--	--	-------------

<b>B) ELEMENTI DI PREFERENZA</b> <i>(a parità di punteggio)</i>	<b>INDICATORE</b>	<b>ORDINE</b>
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto in ordine crescente (preferenza per le produzioni con fatturato più basso)	CRESCENTE

**11. INTEGRAZIONE TESTO**

**Paragrafo 10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda, capoverso terzo, punto elenco g)**

Al paragrafo **10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda**, al capoverso terzo, dopo il punto elenco g) viene introdotto il testo seguente:

**INSERIMENTO**

h. Elenco delle aziende associate con sede nel territorio regionale, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda, fornito dall'Ente di Certificazione. Per le produzioni a carattere interregionale, dovrà essere fornito anche l'elenco complessivo delle aziende associate (sia di produzione che di trasformazione) per verificare che sia rispettata la percentuale minima pari al 15 %, di produzione ottenuta in territorio regionale.

**12. ELIMINAZIONE TESTO**

**Paragrafo 10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda, capoverso quarto**

Al paragrafo **10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda**, al capoverso quarto viene eliminato il testo seguente:

**ELIMINAZIONE**

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto d) dovrà contenere:

- Elenco delle aziende associate con sede nel territorio regionale, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda;
- Elenco delle aziende con produzione in zona di montagna e riportante il quantitativo ottenuto in quella determinata zona.

**Modifiche all'allegato C alla dgr n. 2470/2011**

**MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso primo**

Al paragrafo **3.3 Limiti di intervento e di spesa**, il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

La superficie minima ammissibile è di un ettaro, per un importo minimo di 225 euro di contributo.

**CORRIGE**

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.

**MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, capoverso sesto, lettera a) terzo, quarto e quinto punto elenco**

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso sesto, lettera a) il terzo, quarto e quinto punto elenco vengono sostituiti dal testo seguente:

**ERRATA**

- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/;
- Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011.

**CORRIGE**

- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.

## **2. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità capoverso undicesimo, terzo, quarto e quinto punto elenco**

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso undicesimo, il terzo, quarto e quinto punto elenco vengono sostituiti dal testo seguente:

#### **ERRATA**

- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011.

#### **CORRIGE**

- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'eleggibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.

## **3. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, capoverso tredicesimo, punto elenco lettera i)**

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso tredicesimo il punto elenco lettera i) viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

- i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6 azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopra citate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.

#### **CORRIGE**

- i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 o con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi



dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopra citate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.

#### **4. SOSTITUZIONE TESTO**

##### **Paragrafo 3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi, capoverso primo, punto elenco terzo**

Al paragrafo **3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi**, al capoverso primo, il punto elenco terzo viene sostituito dal testo seguente:

##### **ERRATA**

- Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b) Piano Direttore 2000, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

##### **CORRIGE**

- Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b) Piano Direttore 2000 o altre programmazioni pubbliche di settore, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

#### **5. SOSTITUZIONE TESTO**

##### **Paragrafo 3.1.2 Impegni relativi ai boschetti, capoverso primo, punto elenco quarto**

Al paragrafo **3.1.2 Impegni relativi ai boschetti**, al capoverso primo, il punto elenco quarto viene sostituito dal testo seguente:

##### **ERRATA**

- Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

##### **CORRIGE**

- Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), o altre programmazioni pubbliche di settore possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

#### **MISURA/SOTTOMISURA: 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI**

#### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 1.3 Ambito territoriale**

Il paragrafo **1.3 Ambito territoriale**, viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (allegato tecnico 1).

Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale (allegato tecnico 1).

**CORRIGE**

a. Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (vedi allegato tecnico 1 “ambito territoriale elegibile e prioritario”).

b. Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale. L’elenco è stato aggiornato e comprende 54 comuni elegibili in più (vedi allegato tecnico 1 “ambito territoriale elegibile e prioritario”).

Si precisa che l’inserimento nel presente Bando dei nuovi Comuni elegibili e dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, ALLEGATO TECNICO 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO**

L’allegato **TECNICO 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO**, viene completamente sostituito dal testo seguente:

**AMBITO TERRITORIALE ELEGIBILE**

Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT.

Comuni nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale.

**AMBITO TERRITORIALE PRIORITARIO**

Comuni elegibili ad aiuto ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28001	Abano Terme	X			
PD	28002	Agna	X			SI
PD	28003	Albignasego	X			
PD	28005	Arqua' Petrarca			X	SI
PD	28006	Arre	X			SI

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28008	Bagnoli di Sopra	X			SI
PD	28009	Baone	X		X	SI
<b>PD</b>	<b>28010</b>	<b>Barbona</b>		<b>X</b>		
PD	28011	Battaglia Terme			X	SI
PD	28012	Boara Pisani	X			
<b>PD</b>	<b>28013</b>	<b>Borgoricco</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
PD	28015	Brugine	X			SI
PD	28016	Cadoneghe	X			SI
<b>PD</b>	<b>28020</b>	<b>Campo San Martino</b>		<b>X</b>		
PD	28017	Campodarsego	X			SI
<b>PD</b>	<b>28018</b>	<b>Campodoro</b>		<b>X</b>		
<b>PD</b>	<b>28019</b>	<b>Camposampiero</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
PD	28022	Carceri	X			
PD	28026	Cartura	X			SI
PD	28028	Casalserugo	X			
PD	28029	Castelbaldo	X			
PD	28030	Cervarese Santa Croce	X			
PD	28031	Cinto Euganeo			X	
PD	28034	Conselve	X			SI
PD	28035	Correzzola	X			SI
PD	28037	Este	X			SI
PD	28040	Galzignano Terme			X	SI
PD	28044	Legnaro	X			SI
<b>PD</b>	<b>28045</b>	<b>Limena</b>		<b>X</b>		
PD	28046	Loreggia	X			SI
PD	28047	Lozzo Atestino			X	
PD	28048	Masera' di Padova	X			
<b>PD</b>	<b>28049</b>	<b>Masi</b>		<b>X</b>		
PD	28050	Massanzago	X			SI
PD	28053	Merlara	X			
<b>PD</b>	<b>28055</b>	<b>Monselice</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
PD	28057	Montegrotto Terme			X	SI
<b>PD</b>	<b>28058</b>	<b>Noventa Padovana</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>PD</b>	<b>28060</b>	<b>Padova</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>PD</b>	<b>28061</b>	<b>Pernumia</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>PD</b>	<b>28063</b>	<b>Piazzola sul Brenta</b>		<b>X</b>		
PD	28064	Piombino Dese	X			SI
<b>PD</b>	<b>28065</b>	<b>Piove di Sacco</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
PD	28066	Polverara	X			SI
<b>PD</b>	<b>28067</b>	<b>Ponso</b>		<b>X</b>		

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28069	Ponte San Nicolo'	X			SI
PD	28071	Rovolon			X	
PD	28073	Saccolongo	X			
PD	28077	San Martino di Lupari	X			SI
PD	28079	San Pietro Viminario	X			SI
PD	28080	Santa Giustina in Colle	X			SI
PD	28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco	X			SI
<b>PD</b>	<b>28083</b>	<b>Sant'Elena</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>PD</b>	<b>28084</b>	<b>Sant'Urbano</b>		<b>X</b>		
PD	28085	Saonara	X			SI
PD	28086	Selvazzano Dentro	X			
PD	28087	Solesino	X			SI
PD	28089	Teolo	X		X	
PD	28092	Torreglia	X		X	
<b>PD</b>	<b>28093</b>	<b>Trebaseleghe</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
PD	28094	Tribano	X			SI
PD	28095	Urbana	X			
PD	28099	Vigodarzere	X			
<b>PD</b>	<b>28101</b>	<b>Villa del Conte</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>PD</b>	<b>28102</b>	<b>Villa Estense</b>		<b>X</b>		
<b>PD</b>	<b>28103</b>	<b>Villafranca Padovana</b>		<b>X</b>		
PD	28105	Vo'	X		X	
RO	29001	Adria	X			SI
RO	29004	Badia Polesine	X			SI
RO	29005	Bagnolo di Po	X			SI
RO	29006	Bergantino	X			SI
RO	29007	Bosaro	X			SI
RO	29008	Calto	X			SI
RO	29010	Canda	X			SI
RO	29011	Castelguglielmo	X			SI
RO	29012	Castelmassa	X			SI
RO	29015	Ceregnano	X			SI
RO	29017	Corbola	X			SI
RO	29021	Ficarolo	X			SI
<b>RO</b>	<b>29022</b>	<b>Fiesso Umbertiano</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
RO	29025	Gaiba	X			SI
RO	29027	Giacciano con Baruchella	X			SI
RO	29028	Guarda Veneta	X			SI
<b>RO</b>	<b>29031</b>	<b>Lusia</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
RO	29032	Melara	X			SI
RO	29034	Papozze	X			SI
RO	29037	Polesella	X			SI
RO	29038	Pontecchio Polesine	X			SI
<b>RO</b>	<b>29039</b>	<b>Porto Tolle</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>RO</b>	<b>29052</b>	<b>Porto Viro</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
RO	29041	Rovigo	X			SI
RO	29042	Salara	X			SI
RO	29045	Stienta	X			SI
RO	29047	Trecenta	X			SI
RO	29051	Villanova Marchesana	X			SI
TV	26003	Asolo			X	SI
TV	26004	Borso del Grappa			X	
TV	26007	Cappella Maggiore			X	
TV	26009	Casale sul Sile	X			SI
TV	26010	Casier	X			
TV	26011	Castelcucco			X	
TV	26014	Cavaso del Tomba			X	
TV	26018	Cison di Valmarino			X	
<b>TV</b>	<b>26020</b>	<b>Colle Umberto</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		
TV	26021	Conegliano			X	
TV	26023	Cornuda			X	SI
TV	26024	Crespano del Grappa			X	
TV	26025	Crocetta del Montello			X	
TV	26026	Farra di Soligo			X	
TV	26027	Follina			X	
TV	26029	Fonte			X	SI
TV	26030	Fregona			X	
TV	26032	Giavera del Montello			X	
<b>TV</b>	<b>26034</b>	<b>Gorgo al Monticano</b>		<b>X</b>		
TV	26039	Maser			X	SI
<b>TV</b>	<b>26041</b>	<b>Meduna di Livenza</b>		<b>X</b>		
TV	26042	Miane			X	
TV	26043	Mogliano Veneto	X			SI
TV	26045	Monfumo			X	
TV	26048	Moriago della Battaglia			X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
TV	26054	Paderno del Grappa			X	
TV	26056	Pederobba			X	
TV	26057	Pieve di Soligo			X	
<b>TV</b>	<b>26060</b>	<b>Portobuffolè</b>		<b>X</b>		
TV	26061	Possagno			X	
TV	26063	Preganziol	X			SI
TV	26064	Quinto di Treviso	X			SI
TV	26065	Refrontolo			X	
TV	26066	Resana	X			SI
TV	26067	Revine Lago			X	
TV	26073	San Pietro di Fioletto	X		X	
TV	26078	Sarmede			X	
TV	26079	Segusino			X	
TV	26080	Sernaglia della Battaglia	X		X	
TV	26081	Silea	X			
TV	26083	Susegana	X		X	
TV	26084	Tarzo			X	
TV	26086	Treviso	X			SI
TV	26087	Valdobbiadene			X	
TV	26090	Vidor			X	
TV	26092	Vittorio Veneto			X	
TV	26093	Volpago del Montello			X	SI
TV	26095	Zero Branco	X			SI
VE	27002	Campagna Lupia	X			SI
VE	27003	Campolongo Maggiore	X			SI
VE	27004	Camponogara	X			SI
VE	27044	Cavallino-Treporti	X			SI
VE	27012	Dolo	X			SI
VE	27014	Fiesso d'Artico	X			SI
VE	27017	Fosso'	X			SI
VE	27018	Gruaro	X			
VE	27020	Marcon	X			SI
VE	27021	Martellago	X			SI
<b>VE</b>	<b>27023</b>	<b>Mira</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>VE</b>	<b>27024</b>	<b>Mirano</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>VE</b>	<b>27026</b>	<b>Noale</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>VE</b>	<b>27028</b>	<b>Pianiga</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
VE	27029	Portogruaro	X			
VE	27030	Pramaggiore	X			
VE	27031	Quarto d'Altino	X			SI
<b>VE</b>	<b>27032</b>	<b>Salzano</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
<b>VE</b>	<b>27035</b>	<b>Santa Maria di Sala</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
VE	27037	Scorze'	X			SI
VE	27038	Spinea	X			SI
VE	27039	Stra	X			SI
VE	27040	Teglio Veneto	X			
VE	27042	VENEZIA	X			SI
VE	27043	Vigonovo	X			SI
VI	24001	Agugliaro	X			
VI	24002	Albettone	X			
VI	24004	Altavilla Vicentina			X	
VI	24006	Arcugnano	X		X	
VI	24008	Arzignano			X	
VI	24010	Asigliano Veneto	X			
VI	24011	Barbarano Vicentino	X		X	
VI	24012	Bassano del Grappa			X	SI
<b>VI</b>	<b>24013</b>	<b>Bolzano Vicentino</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
VI	24014	Breganze			X	SI
VI	24015	Brendola			X	
VI	24017	Brogliano			X	
VI	24018	Caldogno	X			
VI	24022	Campiglia dei Berici	X			
VI	24024	Carre'			X	
<b>VI</b>	<b>24027</b>	<b>Castegnero</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		
VI	24028	Castelgomberto			X	
VI	24029	Chiampo			X	
VI	24030	Chiuppano			X	
VI	24034	Cornedo Vicentino			X	
<b>VI</b>	<b>24035</b>	<b>Costabissara</b>		<b>X</b>		
VI	24036	Creazzo			X	
VI	24038	Dueville	X			SI
VI	24040	Fara Vicentino			X	
VI	24043	Gambellara	X		X	
VI	24044	Gambugliano			X	
VI	24045	Grancona			X	
<b>VI</b>	<b>24046</b>	<b>Grisignano di Zocco</b>		<b>X</b>		
<b>VI</b>	<b>24047</b>	<b>Grumolo delle Abbadesse</b>		<b>X</b>		
<b>VI</b>	<b>24048</b>	<b>Isola Vicentina</b>		<b>X</b>		

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
<b>VI</b>	<b>24051</b>	<b>Longare</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		
VI	24052	Lonigo	X			
VI	24057	Marostica			X	SI
VI	24058	Mason Vicentino	X			SI
VI	24059	Molvena	X		X	
VI	24063	Monte di Malo			X	
VI	24060	Montebello Vicentino	X		X	
VI	24061	Montecchio Maggiore			X	SI
<b>VI</b>	<b>24064</b>	<b>Montegalda</b>		<b>X</b>		
<b>VI</b>	<b>24065</b>	<b>Montegaldella</b>		<b>X</b>		
VI	24066	Monteviale			X	
VI	24067	Monticello Conte Otto	X			
VI	24068	Montorso Vicentino	X		X	
VI	24069	Mossano	X		X	
<b>VI</b>	<b>24071</b>	<b>Nanto</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		
VI	24072	Nogarole Vicentino			X	
<b>VI</b>	<b>24073</b>	<b>Nove</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
<b>VI</b>	<b>24074</b>	<b>Noventa Vicentina</b>		<b>X</b>		
VI	24075	Orgiano	X			
VI	24077	Pianezze	X		X	
VI	24078	Piovene Rocchette			X	
VI	24079	Poiana Maggiore	X			
VI	24086	Romano d'Ezzelino			X	SI
VI	24090	Salcedo			X	
VI	24092	San Germano dei Berici			X	
VI	24094	San Pietro Mussolino			X	SI
VI	24096	San Vito di Leguzzano			X	
VI	24095	Santorso			X	
VI	24097	Sarcedo			X	SI
VI	24098	Sarego	X			
VI	24100	Schio			X	
VI	24102	Sossano	X			
VI	24103	Sovizzo			X	
VI	24110	Trissino			X	



PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VI	24116	Vicenza	X			
VI	24117	Villaga			X	
<b>VI</b>	<b>24118</b>	<b>Villaverla</b>		<b>X</b>		
VI	24120	Zermeghedo	X		X	
VI	24121	Zovencedo			X	
VI	24122	Zugliano			X	
VR	23001	Affi			X	SI
VR	23002	Albaredo d'Adige	X			
VR	23003	Angiari	X			
VR	23004	Arcole	X			SI
VR	23006	Bardolino	X		X	SI
VR	23007	Belfiore	X			
VR	23008	Bevilacqua	X			
VR	23009	Bonavigo	X			
VR	23010	Boschi Sant'Anna	X			
VR	23012	Bovolone	X			
<b>VR</b>	<b>23016</b>	<b>Buttapietra</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
VR	23019	Casaleone	X			
VR	23020	Castagnaro	X			
VR	23022	Castelnuovo del Garda	X		X	SI
VR	23023	Cavaion Veronese	X		X	SI
VR	23024	Cazzano di Tramigna			X	
VR	23025	Cerea	X			
VR	23026	Cerro Veronese			X	SI
VR	23027	Cologna Veneta	X			
VR	23029	Concamarise	X			
VR	23030	Costermano			X	SI
VR	23032	Erbe'	X			
VR	23035	Fumane			X	SI
VR	23036	Garda			X	SI
<b>VR</b>	<b>23037</b>	<b>Gazzo Veronese</b>		<b>X</b>		
VR	23038	Grezzana			X	SI
VR	23039	Illasi			X	
VR	23040	Isola della Scala	X			SI
VR	23041	Isola Rizza	X			
<b>VR</b>	<b>23043</b>	<b>Lazise</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		<b>SI</b>
VR	23044	Legnago	X			
VR	23046	Marano di Valpolicella			X	SI
VR	23047	Mezzane di Sotto			X	
VR	23048	Minerbe	X			

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VR	23049	Montecchia di Crosara	X		X	SI
VR	23050	Monteforte d'Alpone	X		X	
VR	23052	Negrar			X	SI
VR	23053	Nogara	X			
<b>VR</b>	<b>23054</b>	<b>Nogarole Rocca</b>		<b>X</b>		
<b>VR</b>	<b>23055</b>	<b>Oppeano</b>		<b>X</b>		<b>SI</b>
VR	23057	Pastrengo			X	
VR	23059	Peschiera del Garda			X	SI
VR	23061	Pressana	X			
VR	23062	Rivoli Veronese			X	SI
VR	23063	Ronca'	X		X	SI
VR	23064	Ronco all'Adige	X			
VR	23065	Roverchiara	X			
VR	23068	Salizzole	X			
VR	23069	San Bonifacio	X			SI
VR	23070	San Giovanni Ilarione			X	SI
VR	23075	San Pietro di Morubio	X			
VR	23072	Sanguinetto	X			
VR	23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella			X	
VR	23081	Soave			X	
<b>VR</b>	<b>23083</b>	<b>Sona</b>	<b>X</b>	<b>X (comunque già presente perché comune di collina)</b>		<b>SI</b>
VR	23084	Sorga'	X			
VR	23085	Terrazzo	X			
VR	23086	Torri del Benaco			X	SI
VR	23087	Tregnago			X	SI
VR	23088	Trevenueolo	X			
VR	23092	Veronella	X			
<b>VR</b>	<b>23094</b>	<b>Vigasio</b>		<b>X</b>		
VR	23098	Zimella	X			

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**

**1. INTEGRAZIONE TESTO**

**Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, capoverso ultimo**

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, dopo l'ultimo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

#### **INSERIMENTO**

Nel caso dell'azione 2.a, ai sensi del comma 4, art. 10 del Reg. n. 65/2011, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

#### **2. ELIMINAZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1 – Tipo di impegni previsti, sottoparagrafo Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica, capoverso secondo**

Al paragrafo **3.1 – Tipo di impegni previsti, sottoparagrafo Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica**, al capoverso secondo viene eliminato il testo seguente:

#### **ELIMINAZIONE**

I terreni ad impegno, ai sensi del Regolamento n. 65/2011, art. 10, comma 4, possono variare negli anni, in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

### **MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI**

#### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità , capoverso secondo, punto elenco b)**

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso secondo, il punto elenco b) viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

- b. Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 796/04, articolo 2, punto 2), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli – sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

#### **CORRIGE**

- b. Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1120/09, articolo 2, punto c), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli – sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

#### **2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1 Tipo di impegni previsti, capoverso primo, punto elenco primo**

Al paragrafo **3.1 Tipo di impegni previsti**, al capoverso primo, il punto elenco primo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

- Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2), Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

#### **CORRIGE**

- Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

### **3. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 3.1 Tipo di impegni previsti, capoverso primo, punto elenco secondo**

Al paragrafo **3.1 Tipo di impegni previsti**, al capoverso primo, il punto elenco secondo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

- Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2), Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

#### **CORRIGE**

- Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

### **MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA**

#### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 1.1 Descrizione generale, capoverso primo**

Al paragrafo **1.1 Descrizione generale**, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti all'interno delle "zone di rispetto" alle opere di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.

#### **CORRIGE**

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti, prioritariamente, all'interno delle "zone di rispetto" alle opere

di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.

## **2. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 1.3 Ambito territoriale**

Il paragrafo **1.3 Ambito territoriale**, viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Per la definizione dell'ambito territoriale oggetto di contributo, si fa riferimento a:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare esclusivamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.

#### **CORRIGE**

Gli impegni della presente Misura sono attuabili all'interno delle aree a SAU seminativa di collina ISTAT e pianura ISTAT della Regione del Veneto.

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando delle modifiche all'ambito territoriale eleggibile e, pertanto, dei pagamenti agroambientali a quest'ultimo collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

Per la definizione dell'ambito territoriale prioritariamente oggetto di pagamento, si fa riferimento:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare prioritariamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.

## **3. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, capoverso secondo**

Al paragrafo **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2009 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la

domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.

#### **CORRIGE**

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2011 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.

#### **4. INTEGRAZIONE TESTO**

##### **Paragrafo 3.2 Limiti e condizioni, capoverso primo, punto elenco ultimo**

Al paragrafo **3.2 - Limiti e condizioni**, al capoverso primo, dopo l'ultimo punto elenco, viene introdotto il testo seguente:

#### **INSERIMENTO**

- Le superfici che aderiscono alla Sottomisura 214/G non ricadono, allo scadere del quinquennio di impegno, nella definizione di "prato permanente" di cui all'art. 2, lettera c) del regolamento CE n. 1120/2009.
- Sono comunque escluse dalla superficie eleggibile ad impegno della Sottomisura 214/G le superfici aziendali limitrofe ai corsi d'acqua, il cui inerbimento deve essere obbligatoriamente assicurato nel rispetto dello Standard 5.2 di Condizionalità a partire dal 1° gennaio 2012.
- Non possono accedere al Bando della presente Sottomisura:
  - Superfici investite a colture orticole;
  - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
  - Superfici investite a fruttiferi;
  - Giardini o orti familiari;
  - Superfici disattivate;
  - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
  - Superfici boscate;
  - Superfici non seminatave;
  - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo.

#### **5. SOSTITUZIONE TESTO**

##### **Paragrafo 5.1 Priorità e punteggi, capoverso primo, tabella priorità**

Al paragrafo **5.1 Priorità e punteggi**, al capoverso primo, la tabella con gli elementi di priorità viene sostituita dal testo seguente:

#### **ERRATA**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"><li>• Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li><li>• Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</li></ul>	SOI ettari	8

<p>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</li> <li>• L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>• Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);</li> </ul>	SOI ettari	3
--	------------	---

**CORRIGE**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
<p>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone di rispetto dei punti di captazione</li> <li>• aree golenali dei fiumi del territorio regionale (vedi allegato tecnico 1)</li> </ul>	SOI ettari	10
<p>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li> <li>• Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</li> </ul>	SOI ettari	8
<p>Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</li> <li>• L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>• Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);</li> </ul>	SOI ettari	3

**MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**

**AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, capoverso primo**

Al paragrafo **7. ALLEGATI TECNICI**, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 166 del 29.4.2010).

#### **CORRIGE**

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le principali tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 165 del 29.4.2010)

**MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**

**AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.**

### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 1.3 Ambito territoriale, intero paragrafo e nota a piè di pagina**

Al paragrafo **1.3 Ambito territoriale**, l'intero paragrafo viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

#### **ERRATA**

SAU seminativa della Regione Veneto di pianura e collina.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente azione le superfici amministrative dei Comuni ricadenti nei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

#### **CORRIGE**

▪ SAU seminativa della Regione Veneto di pianura e collina per gli impegni previsti dall'alternativa 3<sup>5</sup>, che non prevede obblighi riguardo agli usi irrigui. Al di fuori delle superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, l'adesione all'Alternativa 3 con superfici coltivate a mais è permessa solo in caso di attestazione di mancanza strutturale di servizio irriguo da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

▪ SAU seminativa di pianura e collina del Veneto, escluse le superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573), per gli impegni previsti dalle alternative 1 e 2, che comprendono sempre impegni irrigui obbligatori nel caso delle colture di mais e tabacco.

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando degli ambiti territoriali dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, ora elegibili all'Alternativa 3, nonché dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

**Nota a piè pagina 5:** Anche nel caso di appezzamenti coltivati a mais, qualora fosse disponibile acqua irrigua durante la stagione vegetativa.



**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.1 Impegni, capoverso quinto**

Al paragrafo **3.1.1 Impegni**, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

**CORRIGE**

Dato atto che le superfici amministrative ricadenti nei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non possono aderire all'impegno di riduzione dei volumi irrigui, di cui al precedente paragrafo, nel restante territorio regionale eleggibile il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

**3. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo CONDIZIONI GENERALI, capoverso ottavo, tabella quarta**

Al paragrafo **3.1.1 Impegni, sottoparagrafo CONDIZIONI GENERALI**, al capoverso ottavo, la tabella quarta viene sostituita dal testo seguente:

**ERRATA**

<b>ALTERNATIVA 3 – NON IRRIGUO CON RIDUZIONE CONCIMI</b>	
<b>Impegni</b>	<b>Colture elegibili</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colture di copertura su 25% SOI aziendale</li> <li>• Riduzione del 30% dei concimi</li> <li>• Registro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais non irrigato (*) o sorgo;</li> <li>• Soia o girasole;</li> <li>• Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;</li> <li>• Barbabietola da zucchero o da foraggio.</li> </ul>

(\*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

**CORRIGE**

<b>ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI</b>	
<b>Impegni</b>	<b>Colture elegibili</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colture di copertura su 25% SOI aziendale</li> <li>• Riduzione del 30% dei concimi</li> <li>• Registro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais (*) o sorgo;</li> <li>• Soia o girasole;</li> <li>• Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;</li> <li>• Barbabietola da zucchero o da foraggio.</li> </ul>

(\*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

**4. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE, IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO**

Al paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE, *l'IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO* viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

**ERRATA**

***IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE***

***IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO***

1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno. La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
2. Divieto di utilizzo sulle *cover crops* di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali *cover crops*, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010);
4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno, con divieto di aratura;
5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della *cover crops* deve avvenire nell'autunno 2012.

**CORRIGE**

***IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE<sup>6</sup>***

***IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO***

1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI). La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
2. Divieto di utilizzo sulle *cover crops* di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali *cover crops*, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010);
4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della *cover crops* deve avvenire nell'autunno 2012.

**Nota a piè pagina 6:** Applicabili alla SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina.

**5. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI, punto elenco sesto**

Al paragrafo 3.1.1 Impegni, al sottoparagrafo *IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI*

*E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI*, il punto elenco sesto viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture non trapiantate devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione<sup>8</sup>;

**CORRIGE**

6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture (tranne per le colture non trapiantate e i cereali autunno-vernini) devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione<sup>8</sup>;

**6. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI**

Al paragrafo **3.1.1 Impegni**, il titolo del sottoparagrafo IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI, viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

**ERRATA**

***IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI  
OBBLIGATORI***

**CORRIGE**

***IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI  
OBBLIGATORI<sup>11</sup>***

**Nota a piè pagina 11:** Non possibile nei comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale

**7. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.2 Limiti e condizioni**

Il paragrafo **3.2 Limiti e condizioni**, viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

1. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 *Condizioni Generali* (vedi anche punto 6.).
2. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle *cover crops* e obbligo di sovescio delle *cover crops* medesime;
5. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
6. Non possono accedere alla presente Azione:
  - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
  - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
  - Superficie investite a fruttiferi;
  - Giardini o orti familiari;

- Superfici disattivate;
  - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
  - Superfici boscate;
  - Superfici non seminate;
  - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
  - Superfici investite a riso.
7. I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.
  8. Vengono, comunque, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità, che costituiscono baseline di tutte le azioni agroambientali, in particolare per ciò che riguarda l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quanto l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".
  9. Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i. Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web  
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.
  10. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

## **CORRIGE**

1. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 *Condizioni Generali* (vedi anche punto 6.).
2. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle *cover crops* e obbligo di sovescio delle *cover crops* medesime;
5. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
6. Non possono accedere alla presente Azione:
  - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
  - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
  - Superficie investite a fruttiferi;
  - Giardini o orti familiari;
  - Superfici disattivate;
  - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
  - Superfici boscate;
  - Superfici non seminate;
  - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
  - Superfici investite a riso.
7. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

## **NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE**

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e

Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Vengono, in particolare, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità riguardo l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>

## **8. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 4.2 Livello ed entità dell'aiuto, capoverso primo, titolo tabella quarta**

Al paragrafo **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**, al capoverso primo, il titolo tabella quarta viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

#### **ALTERNATIVA 3 – NON IRRIGUO CON RIDUZIONE CONCIMI**

#### **CORRIGE**

#### **ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI**

## **9. INTEGRAZIONE TESTO**

### **Paragrafo 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE, capoverso ultimo**

Al paragrafo **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**, dopo l'ultimo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

#### **INSERIMENTO**

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre sottomisure agroambientali afferenti alla misura 214 possono aderire all'azione 3 della sottomisura 214i per le superfici eleggibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta superficie oggetto di impegno agroambientale nell'ambito di altre azioni.

## **10. INTEGRAZIONE TESTO**

### **Paragrafo 6.1 Documentazione da allegare alla domanda, capoverso primo, punto elenco terzo**

Al paragrafo **6.1 Documentazione da allegare alla domanda**, al capoverso primo, dopo il terzo punto elenco, viene introdotto il testo seguente:

4. attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo per l'adesione all'alternativa 3 nel caso di semina di mais in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori dei Consorzi di bonifica Delta

del Po e Veneto Orientale. Il presente documento non ha carattere di essenzialità, e va trasmesso ad AVEPA entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di aiuto.

## **11. SOSTITUZIONE TESTO**

### **Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, capoverso secondo**

Al paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

La Direzione Agroambiente ha in corso di predisposizione il registri di fertilizzazione e il piano di irrigazione comprensivo di bilancio idrico colturale, che verranno approvati con appositi provvedimenti.

#### **CORRIGE**

La Direzione Agroambiente ha in corso di predisposizione il piano di irrigazione comprensivo di bilancio idrico colturale, che verrà approvato con apposito provvedimento assieme alle linee guida applicative.

<b>ALLEGATO _A_ Dgr n.</b>	<b>del</b>	pag. 39/50	
----------------------------	------------	------------	--

## 12. INTEGRAZIONE TESTO

### Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, capoverso secondo

Al paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, dopo il secondo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

#### INSERIMENTO



### ***SOTTOMISURA 214/I - GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED IRRIGUE.***

#### **ALLEGATO TECNICO : REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI**

La compilazione presente Allegato Tecnico costituisce uno degli impegni fondamentali della terza azione della sottomisura 214 I.

L'allegato è costituito da una serie di schede collegate, ognuna rispettivamente, alla relativa nota esplicativa:

1. Scheda generale aziendale
2. Scheda descrizione cartografica e catastale
3. Scheda di concimazione
4. Scheda cover crops

In merito alle specifiche problematiche rilevate rispetto all'impegno di riduzione dell'apporto di fertilizzante e dell'inserimento delle cover crops, si rimanda all'allegato 2 QUATER al PSR, che fornisce elementi di maggior precisazione e dettaglio nella definizione dei conteggi economici riguardo agli impegni agroambientali dell'Azione 3, e che contiene, tra l'altro, i riferimenti bibliografici e scientifici pertinenti all'applicazione degli impegni in oggetto.

**1 - SCHEDA GENERALE AZIENDALE**

ANNO DI RIFERIMENTO: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

CUAA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA/PIAZZA: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL PROPRIETARIO/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICHIEDENTE*

\_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE DEL TECNICO DI RIFERIMENTO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL DEL TECNICO \_\_\_\_\_

N° TELEFONICO DEL TECNICO \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA DITTA RICHIEDENTE*

\_\_\_\_\_

**NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA GENERALE AZIENDALE**

Nella presente scheda, vengono inseriti i dati anagrafici della ditta richiedente e l'anno di impegno di riferimento (ad es. 2012) delle operazioni che verranno descritte nelle schede successive.

Vengono inoltre inseriti i dati relativi all'eventuale tecnico/consulente di appoggio per la compilazione del presente allegato.





## **NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA “ DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE ”**

La presente scheda può essere compilata qualora la ditta richiedente intenda accorpare le superfici di più mappali in uno o più appezzamenti. Diversamente, qualora la ditta richiedente non effettui tale accorpamento, nella scheda “Concimazione” e nella scheda “Cover crops” verranno indicati i dati delle particelle catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale) in cui vengono rispettivamente effettuati gli interventi di concimazione e semina delle cover crops.

### **DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO**

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione/numerazione da parte del soggetto compilante, che viene inserita in questo **campo**.

### **SUPERFICIE APPEZZAMENTO**

In questo campo viene inserita la superficie totale dell'appezzamento, espressa in ettari, derivante dalla sommatoria delle superfici dei mappali/parti di mappali che lo compongono e che vengono descritti nei campi successivi.

### **MAPPALE 1**

In questo campo vengono inseriti i dati catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari) di riferimento del mappale di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella che eventualmente corrisponde a tale appezzamento.

### **MAPPALE 2**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

### **MAPPALE 3**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1” e “MAPPALE 2”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

### **MAPPALE 4**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2” e “MAPPALE 3”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

### **MAPPALE 5**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2”, “MAPPALE 3” e “MAPPALE 4”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di quattro particelle catastali.

Qualora l'appezzamento risultasse costituito da più di 5 mappali, potrà essere allegata un'ulteriore scheda con l'indicazione di tutte le particelle che lo compongono.

**3 - SCHEDA DI CONCIMAZIONE**

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE: \_\_\_\_\_

TIPO DI COLTURA: \_\_\_\_\_

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO \_\_\_\_\_

DATA DI RACCOLTA \_\_\_\_\_

COLTURA PRINCIPALE

COLTURA DI SECONDO RACCOLTO

**TABELLA DI CONCIMAZIONE**

NUMERAZIONE PROGRESSIVA CONCIMAZIONI	DATA	TIPOLOGIA	TITOLO	QUANTITÀ N kg/ha	QUANTITÀ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Kg/ha ( <i>Obbligatorio solo per tabacco</i> )	QUANTITÀ K <sub>2</sub> O Kg/ha ( <i>Obbligatorio solo per tabacco fertirriguo</i> )	MODALITÀ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

## **NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA DI CONCIMAZIONE**

Relativamente all'impegno "Riduzione del 30% dei concimi", dovrà essere compilata una scheda per ogni appezzamento/mappale soggetto ad impegno agroambientale. Di seguito si definisce il contenuto dei campi della "scheda di concimazione".

### **DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o APPEZZAMENTO**

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

### **TIPO DI COLTURA**

Dovrà essere riportata la tipologia di coltura, sulla base delle categorie definite elegibili dal bando:

- a. mais o sorgo;
- b. soia o girasole;
- c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- d. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- e. tabacco.

### **DATA DI SEMINA/TRAPIANTO**

Si riporta la data di semina o trapianto della coltura descritta nella scheda.

Barrare alternativamente le caselle qualora la coltura descritta nella scheda sia **COLTURA PRINCIPALE o COLTURA DI COPERTURA**.

### **DESCRIZIONE DELLA TABELLA DI CONCIMAZIONE**

Le operazioni andranno registrate nei record della tabella di concimazione secondo una numerazione progressiva

Nella colonna "DATA" dovrà essere registrata la data in cui avviene l'intervento di concimazione.

Nella colonna "TIPOLOGIA" dovrà essere registrata la denominazione commerciale o la definizione chimica (ad es. Nitrato di Calcio), così come riportata nelle fatture di acquisto del concime medesimo.

Nella colonna "TITOLO" dovrà essere registrata la proporzione di elementi fertilizzanti contenuti nel concime registrato nel record, espressi in kg per ogni 100 kg di peso. Per esempio, un quintale di concime con titolo 10-15-30 contiene 10 kg di azoto, 15 kg di anidride fosforica e 30 kg di ossido di potassio.

Nella colonna "QUANTITÀ N" dovrà essere registrata la quantità di azoto distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "QUANTITÀ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>" dovrà essere registrata la quantità di anidride fosforica distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha (registrazione obbligatoria solo per la coltura del tabacco).

Nella colonna "QUANTITÀ K<sub>2</sub>O" dovrà essere registrata, solo nel caso del tabacco fertirriguo, la quantità di ossido di potassio distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "MODALITÀ" dovrà essere indicato se si tratta di concimazione di fondo o di copertura.



## **NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA COVER CROPS**

### **DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE**

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

### **TIPOLOGIA COLTURALE**

Si riporta la denominazione della coltura in purezza o miscuglio in base alle indicazioni di cui al Decreto n. 165 del 29.04.2010.

### **DATA DI SEMINA**

Si riporta la data di semina della *cover crop* descritta nella scheda.

### **DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS**

Si riporta la data di sovescio / trinciatura della *cover crop* descritta nella scheda.

**MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 6.1 Documentazione da allegare alla domanda, capoverso quarto e quinto**

Al paragrafo **6.1 Documentazione da allegare alla domanda**, i capoversi quarto e quinto vengono sostituiti dal testo seguente:

**ERRATA**

Entro il 15 maggio 2012, dovrà almeno essere prodotta la domanda e copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, entro e non oltre il 31 maggio 2012, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**CORRIGE**

I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**

**AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**2.2 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ capoverso settimo**

**ERRATA**

**NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI** su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

**CORRIGE**

**NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI** su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 e con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

**ERRATA**

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2012.

### **CORRIGE**

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2013.

## **MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**

### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo**

Al paragrafo 7. **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

#### **CORRIGE**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

## **MISURA: 222 - PRIMO IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI**

### **1. SOSTITUZIONE TESTO**

#### **Paragrafo 7 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo**

Al paragrafo 7. **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

#### **ERRATA**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.

#### **CORRIGE**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 4, 5 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.



**MISURA: 223 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo**

Al paragrafo 7. **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

**CORRIGE**

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

**Modifiche all'allegato D alla dgr n. 2470/2011**

**MISURA 311: Diversificazione in attività non agricole**  
**AZIONE: 2 Sviluppo dell'ospitalità agrituristica**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 1.2 Ambito territoriale di applicazione**

Al paragrafo **1.2 Ambito territoriale di applicazione**, il capoverso viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda esclusivamente le aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale, dagli ambiti interessati dai Progetti Integrati d'Area, dai poli urbani (Area A) di cui all'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

**CORRIGE**

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda esclusivamente le aree indicate nell'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 3.1.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi, capoverso primo, punto elenco primo**

Al paragrafo **3.1.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**, al capoverso primo, il punto elenco primo viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

- Ubicazione dell'intervento esclusivamente nelle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale, dagli ambiti interessati dai Progetti Integrati d'Area, dai poli urbani (Area A) di cui all'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

**CORRIGE**

- Ubicazione dell'intervento esclusivamente nelle aree indicate nell'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.